

ALLEGATO 1

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI E GESTIONE DEI FLUSSI DATI

CAPO 1 - BANCHE DATI DELLE AUTORIZZAZIONI.

Nelle banche dati di cui all' art. 4, comma 1 sono inserite almeno le seguenti informazioni riportate nello schema sottostante :

1.1 ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA: non è necessario l' inserimento di alcuna informazione.

1.2 ACQUE REFLUE DOMESTICHE FUORI DALLA PUBBLICA FOGNATURA

Per le autorizzazioni rilasciate a persone fisiche inerenti lo scarico da insediamenti adibiti a solo civile abitazione non è necessario l' inserimento di alcuna informazione.

Per le autorizzazioni rilasciate a persone giuridiche è necessario l' inserimento delle le seguenti informazioni:

- a) ragione sociale;
- b) tipo di attività svolta: (produttiva, commerciale, turistica, agricola, servizi, altro);
- c) agglomerato (facendo riferimento ai centri e nuclei individuati dai censimenti ISTAT);
- d) comune; data di rilascio autorizzazione,
- e) tipologia di corpo recettore: (corpo idrico, suolo),
- f) bacino idrografico significativo prossimale,
- g) abitanti equivalenti: carico massimo autorizzato.

1.3 ACQUE REFLUE URBANE ED INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA.

E' necessario l' inserimento delle seguenti informazioni:

- a) ragione sociale;
- b) tipo di attività svolta: (produttiva, commerciale, turistica, agricola, servizi, altro);
- c) agglomerato (facendo riferimento ai centri e nuclei individuati dai censimenti ISTAT);
- d) comune, data di rilascio autorizzazione;
- e) pretrattamento: si/no;
- f) sostanze pericolose: si/no;
- g) abitanti equivalenti: carico massimo autorizzato.

1.4 ACQUE REFLUE URBANE ED INDUSTRIALI FUORI DALLA PUBBLICA FOGNATURA - E' necessario l' inserimento delle seguenti informazioni :

- a) ragione sociale;
- b) tipo di attività svolta: (produttiva, commerciale, turistica, agricola, servizi, altro);
- c) data di rilascio autorizzazione;
- d) tipologia di corpo recettore: (corpo idrico, suolo);
- e) denominazione corpo idrico;
- f) bacino idrografico significativo prossimale;
- g) abitanti equivalenti: carico massimo autorizzato;
- h) tipo di trattamento: (uno o più dei seguenti codici, 1=chimico fisico, 2=biologico, 3= altro, 4= riuso);
- i) sostanze pericolose: si/no;
- j) destinazione fanghi di depurazione per i soli scarichi di acque reflue urbane (espressi come tonnellate di materia secca per anno) per ognuna delle seguenti destinazioni: fanghi riutilizzati: in agricoltura, altri riutilizzi; fanghi smaltiti: in discarica, incenerimento, altri smaltimenti.

CAPO 2. FLUSSI DATI DI MONITORAGGIO QUALI-QUANTITATIVO DELLE ACQUE

2.1 . DISPOSIZIONI GENERALI SUI FLUSSI DATI

1. L ' ARPAT inserisce i risultati del monitoraggio qualitativo delle acque di cui all' allegato 1 alla

parte terza del D.Lgs 152/2006 sul SIRA.

2. Il competente ufficio della Giunta Regionale trasmette all' ARPAT, con le modalità con questa concordate, i dati risultanti dall'attività di rilevamento quantitativo delle acque (portate fluviali e livelli lacuali, livelli di falda) nelle forme e con le modalità utili all'inserimento di detti dati nelle banche dati del sistema SIRA.

3. L'ARPAT trasmette alla Regione congiuntamente i dati del monitoraggio quantitativo e qualitativo.

4. Fatte salve le disposizioni relative alle acque di balneazione, i risultati del monitoraggio di cui al presente allegato sono resi disponibili sul SIRA, entro i primi 30 gg. del mese successivo alla chiusura del referto analitico, ed ogni sei mesi trasmessi su supporto magnetico e con un unico formato dati, ai competenti uffici della Giunta Regionale. Tale trasmissione deve contenere:

a) i risultati derivanti dal monitoraggio, quali-quantitativo con le modalità tecniche (tipo di parametri, unità di misura e condizioni di riferimento) integralmente rispondenti alle specifiche tecniche degli allegati 1 e 2 al decreto legislativo;

b) gli stati di qualità previsti, per ogni indicatore, dal decreto legislativo, dei corpi idrici monitorati calcolati sui 12 mesi solari precedenti, individuato come classe e punteggio;

c) le proposte di classificazione relative alle acque destinate alla potabilizzazione, alla vita dei pesci ed alla molluschicoltura, con motivazione della eventuale non conformità calcolato sui 12 mesi solari precedenti;

d) per le acque sotterranee disamina tecnica dei dati rilevati con segnalazione delle anomalie particolari e descrizione dei trend evolutivi;

e) una relazione contenente il riepilogo dell'attività di monitoraggio e comunque:

I. il numero di campionamenti eseguiti per ogni punto della rete di monitoraggio;

II. l'esecuzione o meno dei gruppi di parametri analizzati: parametri di base, macrodescrittori, addizionali, sedimenti, e biota;

II. per le acque superficiali destinate alla potabilizzazione l'esecuzione o meno dei parametri gruppo I, gruppo II, gruppo III;

III. per le acque superficiali destinate alla potabilizzazione l'esecuzione o meno dei parametri gruppo I, gruppo II, gruppo III;

IV. per le acque destinate alla vita dei pesci e dei molluschi l'esecuzione o meno dei parametri vincolanti ai fini dell'espressione della conformità;

V. le motivazioni di eventuali mancate esecuzioni

5. I risultati delle analisi delle acque di balneazione devono essere trasmessi al Ministero della Sanità entro 10 gg. lavorativi dal campionamento. In caso si verificassero condizioni tali da rendere impossibile il collegamento, ARPAT avverte immediatamente il competente Ufficio della Giunta, oltre ai tecnici gestori del Sistema Informativo del Ministero della Salute competente in materia di acque di balneazione.

6. Dopo le opportune verifiche ed approfondimenti l'ARPAT trasmette direttamente, agli enti competenti, quegli esiti analitici, derivati dall'attività di monitoraggio di cui all' allegato 1 e 2 del decreto legislativo, dai cui risultati emerga la necessità dell'attivazioni di procedure amministrative previste a tutela della salute e/o dell'ambiente dalla normativa vigente.

7. La trasmissione delle informazioni sulla qualità delle acque ai sensi dei decreti del Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 18/9/2002 e n. 218 del 19/8/2003 avviene secondo le modalità stabilite al successivo capo 4.

2.2 TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI ALL' ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE

1. L' ARPAT trasmette tramite il Punto Focale Regionale (d' ora in avanti denominato "PFR"), ogni 6 mesi, alla Regione Toscana ed alle Province competenti : a) gli esiti dei controlli sugli scarichi finali delle acque reflue urbane eseguiti direttamente dall' ARPAT e quelli eseguiti dal Gestore nell' ambito del protocollo di autocontrollo per tutti gli impianti con oltre 2.000 AE; b) gli esiti dei controlli eseguiti in proprio sugli scarichi di acque reflue industriali ed anche di autonomi controlli eseguiti dal titolare dello scarico eventualmente acquisiti
2. L' ARPAT trasmette, ogni 6 mesi, ai gestori del SII, ed alle Autorità di ATO gli esiti dei controlli relativi sugli scarichi di rispettiva competenza.

CAPO 3. DIRETTIVE PER IL MONITORAGGIO E L' AUTOCONTROLLO DEGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE ED INDUSTRIALI

Ai sensi del disposto dell'allegato 5 al decreto legislativo le direttive definite nei successivi punti, disciplinano:

- a) il monitoraggio degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e la redazione dei protocolli di autocontrollo;
- b) i controlli degli scarichi di acque reflue industriali.

3.1 MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE E REDAZIONE DEI PROTOCOLLI DI AUTOCONTROLLO

A) Norme generali

1. Il controllo della conformità viene effettuato eseguendo il numero minimo di campioni annuali di cui alla lettera c) del successivo punto B) i quali possono essere eseguiti dall' ARPAT ovvero dal gestore dell'impianto qualora quest' ultimo garantisca un sistema di rilevamento dei dati e trasmissione degli stessi all' ARPAT ritenuto idoneo da quest'ultima e sottoscriva con l' ARPAT un protocollo, che rispetti le direttive di cui al punto B, relativamente al rilevamento dati ed alla loro trasmissione degli stessi per ogni impianto.
2. Qualora il Gestore non aderisca al protocollo di monitoraggio degli impianti i controlli di efficienza sono comunque eseguiti dall' ARPAT con le frequenze richieste all'allegato 5 del decreto legislativo.

B) Direttive per la redazione del protocollo di monitoraggio degli impianti

1. I protocolli di cui al paragrafo 3.1, punto 1. concordati tra gestori degli impianti di depurazione ed A.R.P.A.T. devono comunque soddisfare e garantire il rispetto delle seguenti condizioni: a) il gestore deve eseguire le analisi presso un laboratorio dotato di idonee attrezzature, e professionalità che devono risultare definite nel protocollo; b) il protocollo prevede le procedure e le metodiche di campionamento ed analisi di riferimento che comunque devono garantire standard qualitativi almeno pari a quelli adottati da ARPAT. Prevede inoltre le modalità di effettuazione almeno quadrimestrale di test di controllo della qualità analitica per almeno 4 parametri per ogni sessione. Il laboratorio che esegue le analisi del gestore accetta di partecipare alle procedure di controllo della qualità analitica eventualmente organizzate o individuate dall'ARPAT. L' ARPAT partecipa a dette procedure congiuntamente al Gestore qualora queste non siano gestite dall' agenzia stessa;
- c) i parametri analitici da sottoporre al controllo sono quelli delle tabelle 1 e 2 dell' allegato 5 al decreto legislativo; inoltre tra i parametri previsti dalla tab. 3 dell' allegato 5 al decreto legislativo, devono essere inclusi quei parametri che in relazione alle caratteristiche delle acque in ingresso e del processo depurativo, sono necessari alla tutela della qualità delle acque recipienti lo scarico;
- d) il protocollo definisce per ogni parametro analitico previsto nello stesso il numero totale annuo di controlli da effettuare e la sua ripartizione tra gestore e ARPAT la quale esegue comunque il numero minimo di campionamenti previsti dalla quinta tabella dell' allegato 5 al decreto legislativo; e) il protocollo prevede, fin dalla sua prima attivazione, per gli impianti di cui tratta il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 12 del regolamento regionale;

f) sono oggetto del controllo di conformità l'acqua grezza (acqua in ingresso all' impianto) e le acque di scarico (acqua in uscita dall' impianto e destinata all' immissione nel corpo idrico naturale od artificiale) da eseguirsi in coppia per ogni campionamento ai fini della definizione della capacità di rimozione;

g) la distribuzione temporale del totale dei campionamenti deve essere rappresentativa delle condizioni di esercizio dell' impianto nei diversi giorni della settimana e nei diversi mesi dell' anno in relazione alle dimensioni e caratteristiche dello stesso. Il protocollo definisce il tempo massimo intercorrente tra due campionamenti;

h) i risultati delle analisi di autocontrollo effettuati dai gestori degli impianti devono essere trasmessi all' ARPAT con le modalità concordate nel protocollo e comunque entro 5 giorni lavorativi successivi alla conclusione della procedura analitica;

i) le modalità di trasmissione dati sono definite dall' ARPAT nell' ambito delle esigenze organizzative del sistema SIRA tenendo conto dei costi da sostenere da parte del gestore;

j) il Gestore è tenuto ad informare immediatamente all' ARPAT ogni superamento dei limiti di legge, corredato delle eventuali motivazioni e provvedimenti di regolarizzazione l' ARPAT deve essere informata anche del ripristino della conformità dello scarico;

k) la valutazione della conformità o meno dell' impianto secondo quanto previsto dalla terza tabella dell' allegato 5 al decreto legislativo deve essere valutata sulla base degli ultimi 12 mesi di campionamento a partire dalla data dell' ultimo campionamento

l) il Gestore da atto che la sua accettazione del protocollo di autocontrollo non limita in alcun modo l' attività ispettiva dell' ARPAT negli impianti oggetto del protocollo;

m) il protocollo definisce la potenzialità di riferimento degli impianti ai fini della attuazione delle disposizioni stabilite dalla norma vigente dal presente allegato e dal protocollo stesso. Per gli impianti a forte fluttuazione stagionale la potenzialità di riferimento esplicitata tiene conto della fluttuazione stessa come individuata ai sensi del presente regolamento. In caso di variazione della potenzialità dell' impianto le parti aggiornano il protocollo.

2. Copia dei protocolli di autocontrollo stipulati dall' ARPAT con i gestori e' trasmessa alla provincia competente al controllo ed alla Regione Toscana .

3. I protocolli già stipulati al momento dell' entrata in vigore del presente regolamento sono adeguati alle disposizioni della stessa entro 90 giorni.

3.2 . IL CONTROLLO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI,

1. L' ARPAT esegue i controlli degli scarichi di acque reflue industriali sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo tenendo conto dei seguenti indirizzi: a) sono considerati prioritari i controlli degli scarichi diretti nelle acque superficiali; b) tra gli scarichi di cui alla precedente lettera a) sono da considerare prioritari rispettivamente:

. i controlli degli scarichi provenienti da insediamenti nei quali si eseguono i cicli produttivi di cui alla tabella 3/A dell' allegato 5 al decreto legislativo;

. i controlli degli scarichi contenenti, in quantità tale da determinare problemi per lo stato di qualità ambientale o la conformità ad eventuale specifica destinazione funzionale del corpo idrico recettore, le sostanze pericolose:

. di cui alla tabella 5 dell' allegato 5 al decreto legislativo;

. e quelle contenute negli elenchi di cui alle tabelle 1A ed 1B dell' allegato 1 al decreto legislativo sempreché la loro presenza sia presumibile in relazione ai cicli produttivi che confluiscono nello scarico;

2. I controlli relativi agli scarichi di acque reflue industriali di cui al precedente punto 1 lettera b) in acque superficiali devono: a) essere comunque non inferiori a sei per anno b) rendere disponibile la portata dello scarico.

CAPO 4. FLUSSI INFORMATIVI AI SENSI DEI D. M. MINISTERO DELL' AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE n. 52 del 18/9/2002, e n. 218 del 19/8/ 2003

4.1. -DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'ARPAT trasmette ai competenti Uffici della Giunta regionale i dati conoscitivi e le informazioni al fine di ottemperare alle richieste previste dal D. M. 18/09/2002 e dal D. M. 19/08/2003, con le seguenti modalità:

- a) i dati di cui sopra sono trasmessi su supporto informatico secondo i formati e gli standard definiti dall' APAT;
- b) l'invio di dati in forma cartacea è da ritenersi praticabile solo nel caso in cui le informazioni richieste non possano essere trasmesse in altro formato, utilizzando comunque copia elettronica delle schede allegate ai decreti ministeriali;
- c) l' ARPAT garantisce il proprio supporto tecnico nella elaborazione delle informazioni finalizzate alla stesura delle relazioni periodiche previste per ogni sezione tematica degli allegati ai decreti ministeriali.

2. Per la compilazione delle schede l' ARPAT si attiene ai riferimenti metodologici previsti nella sezione "Criteri Generali" degli allegati ai decreti sopracitati, delle eventuali disposizioni APAT e tiene conto:

- a) delle reti di monitoraggio individuate a scala regionale relative ai corpi idrici monitorati e a specifica destinazione con indicazione delle stazioni di campionamento e, per i corsi d'acqua, dei tratti omogenei, così come definite nei vigenti atti della Regione Toscana;
- b) del sistema di codifica definito sulla base dell'art. 2 dell'allegato al D. M. 18/09/2002 relativo ai corpi idrici su scala regionale (utilizzato per l'inserimento dei dati nel SIRA);
- c) di quanto indicato dalla vigente normativa per l'attribuzione dello stato di qualità dei corpi idrici; d) dei dati resi disponibili dalle Autorità di ATO e dai Gestori del SII per la raccolta dei dati concernenti la qualità delle acque reflue urbane e le caratteristiche delle infrastrutture relative ai sistemi di collettamento e depurazione, richiesti per la compilazione delle schede del D. M. 18/09/2002 , “ Settore 2 -Disciplina degli scarichi – parte A – Trattamento delle acque reflue urbane” .

3. L'ARPAT provvede autonomamente alla compilazione dei report e delle schede per l'APAT e le trasmette unitamente alle proposte di relazioni periodiche di cui al punto 1, lettera c) almeno 30 giorni prima delle scadenze temporali previste dai decreti ministeriali per l'invio delle schede da parte della Regione Toscana agli Enti statali di competenza, come riportate nella sottostante tabella,

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, l'ARPAT concorda le modalità di raccolta e trasmissione delle informazioni direttamente con i competenti Uffici della Giunta regionale.

FLUSSI E SCADENZARIO. 1/2 (segue)					
SETTORE 1 – ACQUE A SPECIFICA DESTINAZIONE					
Oggetto	Da	A	Entro il	Aggiornam.	n.° Schede
Parte A – Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile					
Censimento e classificazione	AATO – ARPAT - Regione	Ministero della Salute	31.03.2005	Ogni 3 anni	Scheda n.1
Programmi di miglioramento	GESTORE SII – AATO - Regione	APAT	31.03.2005	Ogni 3 anni	Scheda n.2
Parte B – Acque di balneazione					
Individuazione del corpo idrico e programmi di miglioramento – Relazione di sintesi ed elenco dei siti non idonei	Regione	APAT	31.03.2003	Ogni anno	Schede n.3 – 3.1
Parte C – Acque idonee alla vita dei pesci					
Individuazione del corpo idrico, monitoraggio e programmi di miglioramento -F IUMI E LAGHI	ARPAT - Regione	APAT	31.03.2003	Ogni anno	Schede n.4 – 4.1
Relazione	Regione	APAT	31.03.2005	Ogni 3 anni	Schede n. 4.2
Parte D – Acque destinate alla vita dei molluschi					
Individuazione del corpo idrico, monitoraggio e programmi di miglioramento	ARPAT - Regione	APAT	31.03.2003	Ogni anno	Schede n.5 – 5.1
Relazione	Regione	APAT	31.03.2005	Ogni 3 anni	Scheda n. 5.2
SETTORE 2 – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI					
Parte A – Trattamento acque reflue urbane					
Agglomerato – Impianti di depurazione – Programmazione – Riutilizzo – Acque reflue industriali biodegradabili – Aree sensibili - Relazione	AATO - Regione	APAT	31.03.2003	Ogni 2 anni	Schede n.6-6.1-6.2-6.3-6.4-6.5-6.6
Parte B – Scarichi industriali e da insediamenti produttivi					
Autorizzazioni – Norme di emissione – Termini di validità delle emissioni – Quantificazione delle emissioni – Inventario – Obiettivi di qualità – Sorveglianza – Risultati del monitoraggio – Programmi di riduzione – Biossido di titanio – Relazione	PROVINCE- AATO-Regione	APAT		Ogni 3 anni dal 2005	Schede dal n. 7 al n. 26 (esclusa la n. 19.1)
Obiettivi di qualità	Regione	APAT	II° invio - 31.03.2008 informazioni triennio 2005-2006-2007	Ogni 3 anni dal 2008	Scheda n.19.1
SETTORE 3 – PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE					
Monitoraggio della qualità dei corpi idrici – Designazione delle zone vulnerabili – Applicazione del codice di buona pratica agricola – Predisposizione ed attuazione dei programmi d'azione – Controllo dell'efficacia dei programmi d'azione	ARPAT-Regione	APAT		Ogni 4 anni dal 2003	Schede dal n.27 al n. 31

FLUSSI E SCADENZARIO 2/2

SETTORE 4 – CARATTERISTICHE DEI BACINI IDROGRAFICI E ANALISI DELL'IMPATTO ESERCITATO DALL'ATTIVITÀ ANTROPICA

Oggetto	Da	A	Entro il	Aggiornam.	n.° Schede
Parte A – Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici comprendenti corpi idrici significativi o di particolare interesse					
Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici comprendenti corpi idrici significativi o di particolare interesse	Autorità di Distretto/ Regioni	APAT	30/06/2004	Ogni 6 anni	Scheda n. 1
Parte B – Identificazione dei corpi idrici di riferimento					
Identificazione dei corpi idrici di riferimento	Autorità di Distretto/ Regioni	APAT	30/06/2004	Ogni 6 anni	Scheda n. 2
Parte C -Censimento dei corpi idrici					
Censimento dei corpi idrici superficiali	Regioni	APAT	30/06/2004	Ogni 4 anni	Scheda n. 3
Caratteristiche del corso d'acqua superficiale	Regioni	APAT	30/06/2004	Ogni anno	Scheda n. 4
Caratteristiche del tratto del corso d'acqua superficiale	Regioni	APAT	30/06/2004	Ogni anno	Schede n. 4.1a - 4.1d, 4.1e
				Ogni 6 anni	Schede n. 4.1b - 4.1c
Caratteristiche delle acque lacustri	Regioni	APAT	30/06/2004	Ogni anno	Schede n. 5a - 5d - 5e
				Ogni 6 anni	Schede n. 5b - 5c
Caratteristiche delle acque costiere	Regioni	APAT	30/06/2004	Ogni anno	Scheda n. 6d
				Ogni 6 anni	Schede n. 6a - 6b -6e
Caratteristiche delle acque di transizione	Regioni	APAT	30/06/2004	Ogni anno	Schede n. 7a - 7d -7e
				Ogni 6 anni	Schede n. 7b -7c
Corpi idrici artificiali - Canali	Regioni	APAT	30/06/2004	Ogni anno	Scheda n. 8
Corpi idrici artificiali - Canali	Regioni	APAT	30/06/2004	Ogni anno	Schede n. 8.1a - 8.1d - 8.1e
				Ogni 6 anni	Schede n. 8.1b - 8.1c
Corpi idrici artificiali - Laghi Artificiali	Regioni	APAT	30/06/2004	Ogni anno	Schede n. 8.bis(a) - 8.bis(d) - 8.bis(e)
				Ogni 6 anni	Schede n. 8.bis(b) - 8.bis(c)
Censimento delle acque sotterranee	Regioni	APAT	30/06/2004	Ogni 6 anni	Scheda n. 9
Caratterizzazione delle acque sotterranee	Regioni	APAT	30/06/2004	Ogni anno	Schede n. 10a - 10c - 10d
				Ogni 6 anni	Schede n. 10b
Parte D -Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano					
Aree di salvaguardia delle acque per il consumo umano	Regioni	APAT	19/08/2004	Ogni 6 anni	Scheda n. 11
Parte E – Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari					
Individuazione delle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari - Individuazione dei corpi idrici presenti nella zona	Regioni	APAT	19/08/2004	Ogni 6 anni	Schede n. 12 -13